

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 690 del 21 maggio 2018

Applicazione della Legge Regionale 11/05/2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale". Approvazione dei modelli di dichiarazione.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Viene data applicazione alla legge regionale in oggetto, approvando i moduli per le dichiarazioni da rendere e per porre in essere i successivi adempimenti.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" (di seguito legge) detta disposizioni per l'individuazione di un criterio generale per la concessione di contributi o altri vantaggi economici di competenza regionale che tenga conto dei principi dell'etica e della giustizia, per assicurare quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di correttezza e di rispetto delle regole, indispensabili al buon funzionamento di ogni convivenza civile.

Precisamente, l'art. 1, comma 1, della legge prevede che *"Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:*

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale".

La legge contiene, inoltre, le seguenti disposizioni:

- la non applicabilità alle prestazioni che afferiscono ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli interventi destinati all'attivazione e al sostegno di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti;
- ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio;
- la Giunta regionale predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante pubblicazione nel proprio sito web e comunicazione della pubblicazione a qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse derivanti dal bilancio regionale.

La legge è stata pubblicata nel BUR del 15/05/2018. Pertanto, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, entrerà in vigore il 31/05/2018, ovvero quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

In applicazione della legge si propone, pertanto, di approvare i moduli necessari per le dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come segue:

Allegato A - Modulo per le persone fisiche

Allegato B - Modulo per le persone giuridiche (comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

precisando che le dichiarazioni in argomento potranno essere rese autonomamente, utilizzando il fac-simile allegato, oppure il contenuto potrà essere trasfuso all'interno di un'unica dichiarazione contenente anche gli altri elementi richiesti dal provvedimento disciplinante le modalità per l'accesso all'intervento di sostegno pubblico regionale.

Si prevede, inoltre, di demandare al responsabile del procedimento per l'erogazione del singolo sostegno pubblico eventuali modifiche non sostanziali dei moduli allegati, qualora necessarie per una maggiore aderenza alla specifica fattispecie o alla natura giuridica del soggetto richiedente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare applicazione alla Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale", approvando i moduli necessari per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come segue:

Allegato A - Modulo per le persone fisiche;

Allegato B - Modulo per le persone giuridiche (comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica);

3. di prevedere che le dichiarazioni in argomento potranno essere rese autonomamente, utilizzando il fac-simile allegato, oppure il contenuto potrà essere trasfuso all'interno di un'unica dichiarazione contenente anche gli altri elementi richiesti dal provvedimento disciplinante le modalità per l'accesso all'intervento di sostegno pubblico regionale;
4. di demandare al responsabile del procedimento per l'erogazione del singolo sostegno pubblico le eventuali modifiche non sostanziali dei modelli allegati, qualora necessario per una maggiore aderenza alla specifica fattispecie o alla natura giuridica del soggetto richiedente;
5. di demandare al Direttore della Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento l'esecuzione del presente atto, ivi compresa la pubblicazione nel sito regionale dei moduli allegati A e B necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive;
6. di incaricare i dirigenti titolari del potere di spesa di comunicare a qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse derivanti dal bilancio regionale l'avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 5);
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.